

Sommario

Norme internazionali

Consiglio d'Europa

Comitato dei Ministri

- Dichiarazione adottata il 1° febbraio 2012 sull'*Aumento della violenza contro gli zingari e il razzismo nei confronti dei Rom in Europa* 2
- Strategia sui diritti dei minori (2012-2015)* CM (2011) 171 adottata il 15 febbraio 2012. 3
- Raccomandazione (2012)2 adottata il 28 marzo 2012, *La partecipazione dei bambini e dei giovani al di sotto dei 18 anni*. 4

Normativa Nazionale

Conferenza Unificata

- Accordo del 19-1-2012 n. 5/CU, *Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante «Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale»*. (Rep. n. 5/CU), pubblicato nella Gazz. Uff. 10 febbraio 2012, n. 34. 6

Normativa Regionale

Regione Friuli-Venezia Giulia

- Legge regionale 22 marzo 2012 n. 5, *Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità*, pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2012, n. 13. 7

Regione Calabria

- Legge regionale 11 aprile 2012, n. 10, *Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento*, pubblicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2012, n. 7, S.S. 18 aprile 2012, n. 1. 8

Regione Marche

- Legge regionale 2 aprile 2012, n. 5, *Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero, pubblicata nel B.U. Marche 12 aprile 2012, n. 35*. 9

Norme internazionali

Consiglio d'Europa

Comitato dei Ministri

Dichiarazione adottata il 1° febbraio 2012 sull'*Aumento della violenza contro gli zingari e il razzismo nei confronti dei Rom in Europa*

Nella Dichiarazione adottata dal Comitato dei Ministri il 1° febbraio 2012 sull'aumento della violenza contro gli zingari e il razzismo nei confronti dei Rom in Europa, il Comitato - nell'invitare i governi degli Stati membri e le autorità pubbliche a condannare con forza, rapidamente e in pubblico tutti gli atti di violenza nei confronti dei Rom comprese le minacce e le intimidazioni - ricorda che già una fondamentale decisione su questo tema era stata presa durante la Dichiarazione di Strasburgo sui Rom¹, dove era stato fissato l'obiettivo di condurre un'indagine precisa ed efficace dei reati a sfondo razziale in ciascuno Stato e di prevedere come fattispecie criminosa il reato di incitamento all'odio e alla stigmatizzazione, nonché ogni forma di razzismo e di ideologia fondata sulla superiorità razziale.

In questo contesto, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nell'esprimere preoccupazione per la violazione delle norme e degli stessi principi e valori del Consiglio d'Europa, richiama l'attenzione degli Stati membri sulla Raccomandazione di politica generale dell'ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) n° 13, in particolare sul paragrafo 8, che contiene linee guida per rafforzare la lotta contro la violenza a sfondo razzista e definisce la violenza perpetrata nei confronti degli zingari come *"una forma specifica di razzismo, un'ideologia fondata sulla superiorità razziale, una forma di disumanizzazione e di razzismo istituzionale che si esprime, tra l'altro, con la violenza, l'odio, lo sfruttamento, la stigmatizzazione e la forma più palese di discriminazione"*.

È chiaro che, in quanto tale, la lotta contro le popolazioni nomadi rappresenta uno dei meccanismi più potenti di esclusione dei Rom; per questo si sottolinea la necessità che gli Stati adottino una legislazione primaria specifica in linea con le norme internazionali ed europee ed istituiscano organi per promuovere la parità di trattamento e modalità per registrare i reati di matrice razzista.

In più parti della Dichiarazione è evidenziata la stretta relazione che esiste tra inclusione e lotta contro la discriminazione e pertanto si chiede che ogni programma (di strategia o politica sviluppata per migliorare la situazione e l'integrazione dei Rom) includa, oltre alle misure per promuovere l'integrazione sociale ed economica dei Rom nei vari settori (l'istruzione, la sanità, l'occupazione e gli alloggi), anche le misure dichiaratamente volte a combattere la discriminazione (in linea con la sua *Raccomandazione (2008)*⁵ sulle politiche per i Rom in Europa) come la promozione di attività di sensibilizzazione tra la popolazione non rom in collaborazione con organizzazioni rom, al fine di far affrontare stereotipi e pregiudizi nei confronti dei rom (qui il Comitato sottolinea il ruolo e la responsabilità che hanno i giornalisti).

¹ Adottata nel corso della riunione il 20 ottobre 2010.

Strategia sui diritti dei minori (2012-2015) CM (2011) 171 adottata il 15 febbraio 2012.

La Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dei minori 2012-2015 descrive una visione del ruolo e dell'azione del Consiglio alla luce dei progressi compiuti negli ultimi due cicli di politica precedenti (l'ultima era la Strategia di Stoccolma), delle esigenze espresse da parte dei governi e delle sfide individuate dalla comunità internazionale. La strategia è infatti il risultato di ampie consultazioni con i governi, con i parlamentari, con le principali organizzazioni internazionali e rappresentanti della società civile ed è fondata anche sull'analisi delle indagini e delle consultazioni avute con i bambini.

Il Comitato dei Ministri, con l'approvazione del Programma della Strategia persegue l'obiettivo (che gli Stati aderenti saranno invitati a sviluppare ed implementare sul proprio territorio nazionale negli anni tra il 2012 e il 2015) di attuare alcuni standard e si focalizza su quattro obiettivi fondamentali:

- promuovere servizi e un sistema "a misura di bambino" sia nel settore giudiziario che della salute e dei servizi sociali. Viene rilevato, infatti, che i bambini ed i giovani hanno diritto ad avere parità d'accesso ad un trattamento adeguato e giusto in tutti gli ambiti (della salute, sociale, della giustizia, in famiglia, nei sistemi educativi e nei servizi come lo sport, la cultura²) e che il Consiglio di Europa continuerà a sostenere e sollecitare lo sviluppo di un "sistema a misura di bambino" rispettoso e particolarmente attento a tutti quei bambini che per varie cause vivono in uno stato di maggiore vulnerabilità, promuovendo lo scambio di buone pratiche in questo senso.

- eliminare le numerose tipologie di violenza perpetrata nei confronti dei bambini, come la violenza sessuale, il traffico di minori, le punizioni corporali, la violenza che si compie all'interno delle scuole (per quest'ultima il Consiglio d'Europa sosterrà le politiche degli Stati membri chiedendo che si rivedano del tutto i programmi e i metodi di insegnamento al fine di eliminare o almeno ridurre fortemente gli episodi di violenza, tramite un coinvolgimento diretto dei professionisti che lavorano nelle scuole che dovranno essere formati in modo opportuno).

- garantire i diritti dei bambini che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità, come i minori disabili, quelli in stato di detenzione in istituti di pena, i bambini sottoposti a cure alternative³, bambini migranti e Rom.

- promuovere la partecipazione dei minori.

Il Comitato sottolinea l'urgenza, per i temi sopra detti, che gli Stati adottino misure legislative atte a incrementare il livello di riconoscimento di quei diritti sotto il profilo giuridico e pratico, tenuto conto del fatto che molti bambini sono esposti a forme multiple di discriminazione e che, pertanto, hanno bisogno di un'attenzione e protezione speciale. Infatti, se il profilo giuridico è in alcuni Stati (non in tutti e non per tutti i tipi di discriminazioni) spesso già previsto, molto più spesso quei diritti riconosciuti attentamente sulla carta sono poco o addirittura per niente applicati negli Stati. Per questo il Comitato sollecita gli Stati membri ad osservare gli indicati principi alla luce della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo quali quello di non discriminazione, l'attenzione al superiore interesse dei bambini, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo di bambini e giovani, al rispetto per le loro opinioni nell'ottica del mantenimento dell'interdipendenza e indivisibilità dei diritti dei bambini.

² Cfr. le linee guida adottate il 18 novembre 2009 in materia di politica sulle strategie nazionali per la protezione dei bambini dalla violenza (CM/Rec(2009)10); le linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di bambino adottate il 17 novembre 2010; linee guida sull'assistenza sanitaria a misura di bambino adottate il 21 settembre 2011; linee guida (Raccomandazione CM(2011)12) sui diritti dei bambini e i servizi sociali a misura di bambini e famiglie adottate dal Comitato dei Ministri il 16 novembre 2011; le linee guida (A/RES/64/142) delle Nazioni Unite sulla cura alternativa dei bambini del 24 febbraio 2010.

³ In questo ambito il Consiglio d'Europa puntualizza che sarebbe doveroso promuovere e fornire consulenza agli Stati membri nell'attuazione degli orientamenti delle Nazioni Unite per la cura alternativa dei bambini e delle stesse raccomandazioni del Consiglio d'Europa sui diritti dei bambini che vivono in istituti e sui diritti dei bambini ad avere servizi sociali adatti a loro e alle loro famiglie concentrando l'attenzione sul processo di de-istituzionalizzazione in atto negli Stati.

Si ribadisce anche l'opportunità di sostenere e sviluppare, in tutte le attività del Consiglio d'Europa, una concreta "prospettiva dei diritti del bambino", in particolare da parte degli organi di controllo, e di mantenere o di sviluppare spazi per lo scambio di informazioni e di buone pratiche su temi emergenti nell'ambito minorile. Tra gli strumenti atti a promuovere e garantire lo sviluppo di una "dimensione partecipativa" dei processi che riguardano bambini ed adolescenti, il web è richiamato anche dal punto di vista dell'accesso all'informazione che ad essi deve essere assicurato, in riferimento ai meccanismi del sistema giudiziario in senso stretto, ma anche più in generale per tutto ciò che li riguarda. La Strategia promuove inoltre l'educazione a un nuovo ambiente mediatico dentro il quale i minori possano avere l'accesso (ambiente che ciascuno Stato deve contribuire a sviluppare in modo non pericoloso e idoneo a responsabilizzare i bambini insieme ai genitori nell'universo dei media e dei diversi livelli di protezione che esso consente).

Se ci si sofferma sulla parte dedicata ai metodi di lavoro e all'analisi del contesto istituzionale, è evidente che la situazione giuridica degli Stati nella materia della protezione dei diritti dei bambini non scontenta del tutto l'Organizzazione internazionale del Consiglio d'Europa ma certamente la mancanza di dati completi o di ricognizioni approfondite sulla situazione negli Stati rende molto difficile la rimozione degli ostacoli e quindi la realizzazione di leggi e politiche più mirate. In questo ambito si richiede, pertanto, di continuare ad individuare le carenze presenti nelle politiche di ciascuno Stato e rafforzare il ruolo degli organismi di controllo del Consiglio d'Europa.

Di sicuro rilievo è avere previsto che l'attuazione della Strategia sia oggetto di valutazione interna ed esterna e che, alla fine del 2013 sarà effettuata una revisione per valutare l'efficienza, l'efficacia, l'impatto, la sostenibilità e la pertinenza delle azioni nel contesto degli obiettivi da parte del Coordinatore del Comitato dei Ministri (Committee of Ministers' Thematic Co-ordinator on Children) che fornirà una Relazione sullo stato di attuazione della strategia da presentare al Comitato entro la metà del 2015.

Raccomandazione (2012)2 adottata il 28 marzo 2012, *La partecipazione dei bambini e dei giovani al di sotto dei 18 anni.*

Il Comitato dei Ministri nella sua Raccomandazione afferma che il contributo che possiamo avere dai bambini e dai giovani costituisce una risorsa unica per il rafforzamento dei diritti umani, della democrazia e della coesione sociale nelle società europee, perciò richiama l'art. 12 sul diritto all'ascolto della Convenzione di New York del 1989 in quanto principio generale a cui è possibile collegare altri fondamentali articoli della Convenzione⁴. Il Comitato raccomanda ai governi degli Stati membri di legiferare in modo da garantire ai bambini e ai giovani l'esercizio del loro diritto di essere ascoltati (in generale ed in particolare dagli adulti), di essere presi sul serio e di partecipare ai vari processi decisionali in tutte le questioni che li riguardano e di lavorare nel senso di favorire lo scambio di conoscenze e di buone pratiche a livello locale, regionale, nazionale ed europeo e con la società civile.

Innanzitutto il Comitato definisce i termini "**bambini e giovani**" riferendosi per questi a qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni; poi sottolinea che le età riferite ai termini 'bambino' e 'giovane' sono leggermente diverse a seconda che sia il Consiglio d'Europa o la Convenzione di New York delle Nazioni Unite a definirle⁵, pur ribadendo che tale diversità non pregiudica la definizione giuridica del minore prevista dalle Convenzioni internazionali.

⁴ Cfr. in particolare, l'articolo 2 (diritto alla non discriminazione), l'articolo 3 (criterio fondamentale per l'interesse superiore del minore), l'articolo 5 (di orientamento da parte dei genitori e le capacità evolutive del bambino), l'articolo 6 (diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo), l'articolo 13 (diritto alla libertà di espressione), l'articolo 15 (diritto alla libertà di associazione) e l'articolo 17 (il diritto di informazione); cfr. anche il Commento Generale n. 12 del 2009 sul diritto all'ascolto del bambino del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

⁵ Il documento precisa che 18 anni è l'età più comune per il raggiungimento della maggiore età tra i paesi membri del Consiglio d'Europa e che mentre la Convenzione di New York definisce le persone sotto i 18 anni "bambini", qui il termine "giovani" è usato soprattutto per individuare l'età corrispondente dai 12 o 13 anni o più. Tra l'altro, le persone che hanno un'età compresa fra i 13 e i 17 anni generalmente si identificano più comunemente come "giovani" e non come "bambini". In genere l'Onu invece tende a definire i minori in età compresa tra i 15 e 24 anni, come "giovani".

L'altro termine è quello della "**partecipazione**": cioè il diritto degli individui e gruppi di individui ad avere i mezzi, lo spazio, la possibilità e, se necessario, il supporto per esprimere liberamente le proprie opinioni, di essere ascoltati e di contribuire al processo decisionale su tutte le questioni che li riguardano, dando il giusto peso alle loro opinioni in base alla loro età e maturità.

Di grande interesse è il capitolo che riguarda i principi perché chiarisce:

- o che non vi è alcun limite di età per il diritto del bambino o del giovane di esprimere liberamente la propria opinione e che tutti i bambini e i giovani, compresi quelli di età prescolare (spesso trascurati), hanno il diritto di essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano;
- o che tale diritto si applica senza discriminazione alcuna per motivi di razza, etnia, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, proprietà, disabilità, nascita, orientamento sessuale o di altra condizione;
- o che deve essere data maggiore considerazione alla nozione di sviluppo delle capacità dei bambini e dei giovani e, a tal fine, è compito degli adulti incoraggiare i minori a godere maggiormente il loro diritto di "influenzare" le questioni che li riguardano: per questo proprio i genitori o chi si occupa di quel bambino o di quell'adolescente hanno una grande responsabilità nel cercare di attuare il diritto in modo che fino da piccolissimi, partecipino, abbiano accesso a tutte le informazioni che li riguardano, e possano contare sulla conoscenza dei fatti per auto-difendersi adeguatamente (ovviamente in relazione alla loro età). Tuttavia, allo stesso tempo, si deve prevedere un sistema per evitare intimidazioni, rappresaglie, vittimizzazioni e violazione del loro diritto alla privacy;
- o che la partecipazione, perché sia efficace, significativa e sostenibile, deve essere intesa come un "processo"⁶ e non un evento *una tantum* e richiede costante impegno in termini di tempo e risorse.

Il Comitato dei Ministri - tra le misure che gli Stati membri dovrebbero predisporre - innanzitutto prevede:

- o **una protezione giuridica del diritto di partecipare** nelle costituzioni, nelle leggi e nella normativa di attuazione; si dovrebbe prevedere un accertamento nei casi di violazione (consistente, per esempio, in una restrizione del diritto) del diritto all'ascolto dei minori; valutazioni periodiche della misura in cui i bambini e i giovani sono ascoltati sia durante la formazione delle leggi che delle politiche che li riguardano. Il Comitato propone agli Stati: di offrire ai bambini e ai giovani efficaci mezzi di ricorso⁷; di stabilire, istituire se non esistente, un organo indipendente per i diritti dell'uomo, in linea con i Principi di Parigi; di destinare risorse finanziarie e umane adeguate e competenti per sostenere la partecipazione dei bambini e dei giovani.
- o **la diffusione delle informazioni e l'aumento delle conoscenze dei bambini e la partecipazione dei giovani**: la proposta del Comitato è quella di far intraprendere agli Stati azioni di informazione pubblica e programmi di educazione per sensibilizzare le persone (fra queste anche i genitori e i professionisti); migliorare la capacità professionale tra i docenti, avvocati, giudici, polizia, assistenti sociali, operatori di comunità, psicologi, operatori sanitari, funzionari di case di comunità e carceri, operatori nel campo dell'immigrazione, leader religiosi, rappresentanti dei media; offrire ai bambini informazioni adeguate alla loro età sui loro diritti, anche in forme non scritte e attraverso il social networking e altri mezzi di comunicazione; rendere questo diritto

⁶ Questo è un punto importantissimo visto che viviamo in una cultura in cui si cerca di dare più attenzione ai minori per percepirne le esigenze e dare risposte esaustive alle loro domande e dove, però, il rischio è di cadere in un ascolto del minore prettamente formale che cerca solo di predisporre momenti e strutture attraverso cui bambini e giovani possono far sentire la loro voce (per esempio i consigli comunali dei bambini e dei ragazzi, le ricorrenze loro dedicate) senza comprendere che i bambini non parlano a comando in occasioni predisposte solo quando il mondo degli adulti decide di ascoltarli.

⁷ Forse questa previsione sarà più facilmente attuabile da quando nel 2011 è stato approvato il Terzo Protocollo opzionale alla Convenzione di New York dalle Nazioni Unite che ha dato la possibilità ai bambini e/o ai loro rappresentanti di presentare individualmente casi di violazione (di qualsiasi violazione) dei diritti sanciti dalla CRC direttamente al Comitato ONU.

presente nei programmi scolastici.

- o **la creazione di spazi di partecipazione** per accrescere le opportunità di tutti i bambini e i giovani a partecipare alle questioni che li riguardano: in quest'ottica gli Stati membri dovrebbero individuare forme di comunicazione e di partecipazione sicure attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e prevedere la possibilità che bambini e adolescenti partecipino anche al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 12 della Convenzione di New York, nonché di quelle pertinenti del Consiglio d'Europa e di altri strumenti standard internazionali in materia di diritti dei minori.

Normativa Nazionale

Conferenza Unificata

Accordo del 19-1-2012 n. 5/CU, *Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante «Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale»*. (Rep. n. 5/CU), pubblicato nella Gazz. Uff. 10 febbraio 2012, n. 34.

La Conferenza Unificata ha adottato il documento in oggetto in considerazione di più elementi: innanzitutto il fatto che la reclusione - comportando la perdita della libertà personale e la frattura della continuità esistenziale attraverso la sottrazione dell'individuo dal corso della propria vita e dalla propria rete di relazioni - causa alla persona che vi è sottoposta un'esperienza umana "limite"; poi che - come evidenziato dai dati resi noti dal Ministero della Giustizia⁸ - si rileva un rischio maggiore di condotte autolesive o suicidarie, in particolar modo nell'immediatezza dell'ingresso in un istituto di pena, o in occasione di cambiamenti significativi nelle proprie condizioni detentive come ad esempio il trasferimento da un istituto all'altro; infine, in considerazione del fatto che le Raccomandazioni della World Health Organization⁹ redatte nel 2007 costituiscono un importante strumento di riferimento in quanto indicano le misure da adottare per la prevenzione del suicidio nelle carceri.

Si tratta di un documento del quale, peraltro, si sentiva la necessità anche alla luce del fatto che, per quanto riguarda la specificità del settore minorile, era stato lo stesso Accordo sulle "*Linee di indirizzo per l'assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria*" (26 novembre 2009) a richiamare la necessità di un'ulteriore integrazione relativa alla presa in carico nel circuito penale dei minori per una valutazione complessiva degli stessi. Così, l'Accordo, pur tenendo conto del fatto che un intervento di sistema sul tema della prevenzione del rischio suicidario non può dimenticare che ciascun istituto penitenziario e/o servizio minorile si differenzia dagli altri e si caratterizza per la tipologia dell'utenza presente (patologie, posizioni giuridiche, tempi di permanenza, etnia, genere, condizioni socio culturali, ecc.) e per il contesto ambientale (numero delle presenze e sovraffollamento, condizioni igieniche, risorse territoriali, risorse di personale, ecc), indica le misure da adottare per intercettare e trattare con tempestività stati di disagio psicologico e di disturbo psichico o altri tipi di fragilità, attivando un coordinamento funzionale delle diverse figure professionali presenti per giungere ad una reale

⁸ Nello specifico è il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Ufficio per la gestione del sistema informativo automatizzato, Sezione statistica.

⁹ In particolare del Department of Mental Health and Substance Abuse della Organizzazione Mondiale della Sanità OMS.

diminuzione dei comportamenti auto-lesivi e dei suicidi da parte delle persone detenute, internate e dei minori privati della libertà.

In particolare il documento prevede:

- una ricognizione dell'esistente in ciascuna Regione e Istituto/servizio penitenziario e/o minorile, in termini di disposizioni normative e pratiche già in atto;
- specifiche modalità operative ed organizzative di intervento nei confronti del disagio;
- l'adozione, in tempo utile, di tutte le iniziative necessarie all'avvio entro un anno dalla data della stipula dell'Accordo;
- di una sperimentazione in almeno una struttura carceraria per adulti e una per minori presente sul territorio della Regione.

L'applicazione di quanto stabilito dall'Accordo in commento sarà poi oggetto di specifico monitoraggio da parte delle Regioni e delle Province autonome, del Ministero della Giustizia e del Ministero della Salute con cadenza annuale.

Normativa Regionale

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge regionale 22 marzo 2012 n. 5, *Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità*, pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2012, n. 13.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, nonostante avesse in tempi relativamente recenti già adottato un'apposita legge sui giovani e sulle problematiche che li riguardano in modo specifico (si tratta della L.R. n. 12 del 2007¹⁰), ha ugualmente deciso di tornare sul tema dotandosi della legge in oggetto per motivi diversi che, comunque, sono tutti per lo più riconducibili all'attuale situazione di crisi in cui versa il nostro Paese. In particolare il legislatore regionale ha deciso di fare quanto in suo potere per aiutare i giovani che hanno forti difficoltà a trovare lavoro¹¹ e per rimettere in moto un sistema produttivo in forte difficoltà perché assestato su sistemi di produzione che non permettono di assorbire sufficientemente neanche le qualifiche di istruzione superiori come il diploma di laurea che spesso non permette più di trovare un lavoro. Per questo ha deciso di dotarsi di questo nuovo strumento legislativo per mobilitare risorse e capacità e per venire incontro alle necessità partecipative e culturali dei giovani prevedendo anche provvedimenti finalizzati a dare una concreta mano sul versante del lavoro, della casa e della fruizione di risorse economiche per la costruzione del proprio futuro.

Con questa legge, infatti, i giovani diventano protagonisti del "Piano regionale giovani" che definisce le linee strategiche e di indirizzo delle politiche regionali rivolte alle nuove generazioni nel quale sono indicate specifiche iniziative per agevolare l'autonomia abitativa, la stabilizzazione occupazionale, la ricerca e l'alta formazione all'estero, la realizzazione di progetti di imprenditoria

¹⁰ La L.R. n.12/2007, infatti, già veniva incontro alle esigenze dei giovani in su aspetti molto sentiti come: l'esigenza di partecipazione alla vita sociale, l'esigenza di interloquire con le istituzioni, la necessità di favorire i loro processi aggregativi, di favorire la progettualità culturale, la creativa ed artistica e quella di offrire gli strumenti comunicativi per dialogare con la società globale e favorire i processi di scambio interculturale.

¹¹ In particolare il legislatore regionale ha tenuto conto che - stando ai dati forniti dal direttore del Censis dal 2000 al 2010 sono stati "persi" più di 2 milioni di cittadini in età compresa tra i 15 e i 34 anni" dati poi sostanzialmente confermati dalla ricerca a cura di "Data giovani" riportata lo scorso maggio dal Sole 24 ore che afferma che "In Italia sono spariti oltre 20.000 giovani dagli archivi delle entrate. I contribuenti fino a 24 anni sono diminuiti del 10 % dal 2008 al 2009".

giovanile, oltre che l'internazionalizzazione delle professioni. Inoltre, al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione e la loro partecipazione, viene istituita la Consulta regionale dei giovani, quale organo di rappresentanza dei giovani del Friuli Venezia Giulia utile per coinvolgerli nella verifica e nelle proposte delle politiche che li riguardano. I destinatari di questa legge e dei suoi interventi sono ragazzi di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale anche se i giovani con età compresa tra i quattordici e i diciannove anni beneficiano di specifici interventi in ambito scolastico, culturale, sportivo e della famiglia.

La Regione non ha voluto trascurare altri importanti aspetti della vita dei giovani quali il sostegno alla formazione dei giovani talenti, gli incentivi per lo sviluppo della cittadinanza attiva e della mobilità internazionale, la promozione delle iniziative culturali e sociali e delle azioni dirette alla salvaguardia della salute e della promozione di stili di vita sani.

Infine, il Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani prevede l'intervento della regione come garante nei confronti degli istituti di credito per venire incontro ai giovani frustrati nei loro progetti di varia natura (imprenditoriale, professionale, o semplicemente di arredare la loro casa) dal momento in cui le banche non concedono loro finanziamenti necessari ad attuarli.

Regione Calabria

Legge regionale 11 aprile 2012, n. 10, *Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento*, pubblicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2012, n. 7, S.S. 18 aprile 2012, n. 1.

La Regione Calabria ha approvato la L.R. 10/2012 per garantire (nei limiti delle proprie competenze) ai soggetti con DSA le condizioni necessarie perché si possano realizzare nella scuola dove spesso sono penalizzati da disagi formativi e emozionali, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona. A questo fine la legge cerca di assicurare una diagnosi precoce sulle problematiche legate ai DSA attraverso la sensibilizzazione e formazione degli insegnanti, degli operatori socio-sanitari e delle famiglie promuovendo anche specifiche iniziative volte a favorirne la riabilitazione, facilitarne l'apprendimento e agevolare l'integrazione dei soggetti con DSA.

Specificatamente la legge prevede interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale e del personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole dell'infanzia) per garantire sia la conoscenza approfondita delle problematiche relative ai disturbi dell'apprendimento e la loro precoce individuazione, sia la conoscenza delle strategie didattiche adeguate ai soggetti con DSA individuate alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere. Ciò al fine di predisporre percorsi educativi personalizzati per i soggetti con DSA basati sulla conoscenza degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. La formazione degli operatori socio-sanitari deve essere diretta a garantire che gli stessi sappiano fornire consulenza ai docenti per distinguere tra i disturbi dell'apprendimento e i DSA, diagnosticare ed attestare le situazioni di DSA secondo le linee guida della Consensus Conference del 2007 (e successivi aggiornamenti), fornire gli opportuni interventi riabilitativi, e collaborare con i docenti alla stesura e realizzazione di un piano didattico personalizzato. Di rilievo è l'introduzione della figura del referente scolastico per i DSA prevista in ciascun istituto scolastico di ogni ordine e grado. Infine, per dare concreta attuazione a quanto proclamato con questa nuova legge, la Regione ha anche previsto la concessione annuale di specifici contributi agli enti locali che segnalano la presenza di soggetti affetti da DSA (con diagnosi accertata) per favorire nelle scuole l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi. Sotto il profilo dell'accesso al lavoro, assicura ai soggetti con DSA, nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali, la possibilità di "sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove".

Regione Marche

Legge regionale 2 aprile 2012, n. 5, *Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero*, pubblicata nel B.U. Marche 12 aprile 2012, n. 35.

Con la L.R 5/2012 la Regione Marche promuove lo sport e le attività motorio-ricreative in genere quale strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi, nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale specificando che, per sport, ai fini della legge si deve intendere qualunque forma di attività fisica e motoria esercitata in forma individuale o collettiva e finalizzata al miglioramento delle condizioni psicofisiche e alla leale competitività.

La Regione con questa legge ha fatto confluire in un unico testo legislativo le precedenti leggi sullo sport (anche quando praticato da disabili) e sull'attività ricreativa in genere creando, in questo modo, un unico punto di riferimento normativo. Con questa legge, inoltre, lo sport emerge - come efficacemente detto dal presidente del Coni Marche - quale "valore fondamentale all'interno delle politiche sociali della Regione e come un diritto universale della persona, cui devono poter accedere tutti". Infatti, la Regione ha voluto innovare il rapporto tra le istituzioni e il mondo dello sport introducendo rilevanti novità in ambiti diversi: dallo "sport di cittadinanza" (individuato come qualsiasi forma di attività motoria con finalità ludico-ricreative svolta in favore delle persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui¹²), a quello per diversamente abili (anche se la nuova legge, pur mantenendo un fondo per l'attività sportiva per soggetti con disabilità, riduce il valore del parere del Comitato Paralimpico che non sarà più vincolante), dal passaporto ematochimico per gli atleti minorenni alla gestione degli impianti, fino al sostegno alle società sportive. Naturalmente adesso la Regione sarà chiamata ad adottare anche i relativi regolamenti di attuazione per rendere pienamente operativa la nuova legge.

¹² La legge sottolinea che non rientrano tra le attività di cui al comma 1 quelle svolte in ambito professionistico e semiprofessionistico